



COMUNE DI CASAL VELINO
Area Economica - Finanziaria
Servizio Demanio

Prot. n. 584

Ordinanza n. 30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59";

Vista la delibera n. 3744 adotta nella seduta del 14.07.2000, con la quale la Giunta Regionale ha " preso atto " del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni ai comuni concernenti le concessioni di beni del demanio marittime di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale;

Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

Visto il codice della navigazione approvato con R. D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 28.06.1949, n. 631;

Vista la delibera n. 1781 di G.R.C. del 16.05.2003;

Vista l'Ordinanza n.18 del 30.04.2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comunale di Casal Velino Marina, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;

ORDINA

Articolo 1
Disposizioni Generali

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre.
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare tutti i servizi delle strutture balneari, le cui attività devono iniziare prorogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

Articolo 2

Divieto di balneazione

1. La balneazione è vietata in base all'ordinanza n. 17/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli:
 - nei porti;
 - nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - fuori dai porti, in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso è fatto obbligo alla Ditta esecutrice di porre in essere tutte le attività che indichino il pericolo e il divieto di balneazione, ai sensi della suddetta ordinanza e di altre all'uopo emesse;
 - per un raggio di metri 200 da pontili o passerelle di attracco/ormeggio delle navi e delle unità da diporto;
 - a meno di 200 metri dalle navi alla fonda;
 - a meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere;
 - all'interno degli specchi acquei in concessione per boe d'ormeggio;
 - all'interno di corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf ecc);
 - nelle zone dichiarate non balenabili dalle competenti Autorità;
 - nelle zone di mare in cui il divieto di balneazione è disposto, anche temporaneamente, con provvedimento dell'Autorità Marittima o da altra competente Autorità;

2. La balneazione è vietata, inoltre, in base all'ordinanza sindacale n. 19 del 17.04.2008.

Articolo 3

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge comprese nel territorio del Comune di Casal Velino è **VIETATO** :
 - A) Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore Demanio di questo Comune.
 - B) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere .
 - C) Lasciare unità nautiche in sosta.
 - D) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
 - E) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici – ad eccezioni di quelli di soccorso – la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
 - F) Campeggiare;
 - G) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, di quelli utilizzati per la pulizia degli arenili o altri mezzi specificatamente autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti. Altri mezzi, ivi compresi quelli motorizzati utilizzati dai portatori handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti, potranno essere specificamente autorizzati.
 - H) Praticare qualsiasi gioco (ad . esempio: calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o fastidio alle persone, turbamento della quiete pubblica, nonché alterazione dell'igiene dei luoghi. Il divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
 - I) Transitare o trattenervi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto cani guida per non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di

questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare.

- J) Arrecare disturbo alla quiete pubblica con apparecchi di diffusione sonora regolati ad eccessivo volume.
- K) Far funzionare le attività di pubblico spettacolo all'interno degli stabilimenti balneari senza essere muniti delle certificazioni relative alle emissioni sonore previste dalla Legge 447/95 e dal D.P.C.M. 215/99 nonché dalle licenze previste dagli artt. 68-80 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 N. 773 ove previste. Tale disciplina riguarda anche l'uso di apparecchi diffusori di musica di qualsiasi tipo (juke-box. Radio, stereo. Tv, strumenti musicali con amplificatore, ecc.) e organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- L) Depositare nella cabine o disperdere sugli arenili o in mare rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.
- M) Distendere e tinteggiare reti.
- N) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.
- O) Installare impianti pubblicitari ed effettuare qualsiasi forma di pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
- P) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile e di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 mt (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

Articolo 4

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'amministrazione comunale.
2. I concessionari di strutture balneari devono:
 - Assicurare il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare .
 - Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, con le modalità indicate dalla competente Capitaneria di Porto.
 - Curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.
 - I rifiuti urbani prodotti dovranno essere raccolti negli appositi contenitori. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi, ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.
 - Il numero di ombrelloni da installare sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e precisamente devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt 5 tra le file e mt 3 fra ombrelloni della stessa fila.
 - I concessionari hanno l'obbligo di esporre in luogo ben visibile l'elenco dei prezzi dei servizi offerti all'interno dello stabilimento balneare, nonché la presente ordinanza.
 - Le aree demaniali concesse possono essere recintate, a cura e spese del titolare, fatta salva la fascia di mt. 5 dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a mt. 1.30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

Articolo 5

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere da parte del Comune l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti prescrizioni strutturali, infrastrutturali e canoni operativi:
 - Disporre di congrua dotazione di estintori da incendio, secondo le indicazioni e le prescrizioni della specifica normativa di prevenzione. Gli estintori dovranno essere dislocati in postazione segnalata in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 587/82 ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili.
 - Avere servizi igienici collegati alla rete fognaria comunale, ovvero muniti di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
 - Vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce prive di idoneo sistema di scarico.
 - Indicare i servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/92, con apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
 - Vietare che le cabine siano adibite al pernottamento e ad altre attività che non siano attinenti alla balneazione; controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l'eventuale presenza di persone nelle cabine.

Articolo 6 Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare a far osservare il contenuto della presente ordinanza.
3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione.
4. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inviata:
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Acciaroli;
 - Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Casal Velino
 - Al Comando Stazione dei Carabinieri – Bivio di Acquavella
 - Alla Guardia di Finanza – Casal Velino Marina
 - Al Corpo Forestale – Acquavella.
 - Ai titolari di concessioni demaniali per strutture balneari
5. Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale amministrativo regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa.
6. **Per tutte le altre disposizioni non riportate nella presente, si fa riferimento all'ordinanza n. 18/07 del 30.04.2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.**

CASAL VELINO, li 16.05.2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMANIO

Rag. **Lucio Esposito**

